L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2 - Autorizzazione variante progettuale e proroga del termine di avvio dei lavori di riqualificazione dell'area esterna di pertinenza della scuola dell'infanzia di Cognola di Trento.

Determinazione n. 14298 del 19/12/2024

L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2 - Autorizzazione variante progettuale e proroga del termine di avvio dei lavori di riqualificazione dell'area esterna di pertinenza della scuola dell'infanzia di Cognola di Trento.

N. 14298 DI DATA 19 DICEMBRE 2024
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVE PER L'INFANZIA
OGGETTO:
L.P. 7.8.2006, n. 5 - art. 106, comma 2 - Autorizzazione variante progettuale e proroga del termine di avvio dei lavori di riqualificazione dell'area esterna di pertinenza della scuola dell'infanzia di Cognola di Trento.
RIFERIMENTO : 2024-S180-00128

Il DIRIGENTE
- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, concernente il "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", la quale prevede, in particolare all'articolo 106 comma 2, l'erogazione da parte della Provincia di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica riguardanti edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate;
- visto il Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione di cui al D.P.G.P. n. 18-20/Leg. di data 28 settembre 2009, pubblicato nel supplemento n. 2 del Bollettino Ufficiale n. 52 di data 22 dicembre 2009 ed entrato in vigore il 6 gennaio 2010;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 628 di data 20 aprile 2015, come modificata con atti n. 459 di data 23 marzo 2018 e n. 1502 di data 10 agosto 2018, recante i criteri e le modalità per la concessione di detti contributi, la quale stabilisce che il Dirigente del Servizio competente in materia di edilizia scolastica con propria determinazione provvede alla concessione del contributo e fissa i termini per l'avvio e per la rendicontazione degli interventi;
- visto che l'articolo 13, comma 5, dell'allegato parte integrante della deliberazione sopraccitata prevede che il beneficiario può chiedere una proroga per ogni singolo termine di avvio e di rendicontazione dell'intervento anche se lo stesso è stato rideterminato a seguito di proroga di un termine precedente. Dopo la prima proroga il beneficiario può chiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno per ciascun termine;
- vista la determinazione n. 13530 di data 12 dicembre 2023, con la quale il Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia ha concesso un contributo di euro 287.793,14 alla Fondazione B. Kofler, codice fiscale 80013950227, Ente proprietario e gestore della scuola dell'infanzia di Cognola di

Trento, per i lavori di riqualificazione dell'area esterna di pertinenza della scuola materna, fissando il termine di avvio dei lavori e quello di rendicontazione della spesa rispettivamente in 12 e 36 mesi dalla data del provvedimento stesso;
- vista la lettera protocollata dall'ufficio provinciale competente in data 12 dicembre 2024 con n. 938843, con la quale il legale rappresentante della Fondazione B. Kofler ha chiesto l'autorizzazione alla variante progettuale dell'intervento, in quanto si è presentata l'opportunità di sistemare una palazzina di proprietà, gravemente compromessa dal punto di vista statico, sita su una p.ed. adiacente, autofinanziandosi con la vendita di garage interrati da realizzarsi sotto il giardino della scuola dell'infanzia e destinati alla comunità di Cognola. La nuova progettazione e i tempi per l'acquisizione delle autorizzazioni da parte degli uffici competenti del Comune di Trento non permettono di rispettare il termine di avvio dell'intervento, pertanto l'Ente chiede la proroga di un anno per attivare il nuovo inizio lavori della concessione in variante;
- vista la nota informativa del tecnico competente del Servizio istruzione di data 17 dicembre 2024, che esprime parere favorevole in merito alla variante del progetto;
- ritenuto opportuno autorizzare la variante progettuale dell'intervento, mantenendo invariata la misura del contributo concesso quale limite massimo, al fine di assicurare la realizzazione dell'opera, tenuto conto che le modifiche progettuali non alterano la finalità dei lavori per i quali è
stato chiesto il contributo;
- ritenute giustificate e meritevoli di accoglimento le motivazioni addotte dall'ente beneficiario del contributo provinciale rispetto alla richiesta di proroga;

- dato atto che, in conseguenza della proroga del termine di avvio dei lavori al 12 dicembre 2025, si intende prorogato anche quello di rendicontazione della spesa in 24 mesi dal medesimo termine,
nel rispetto quindi della cronologia temporale inizialmente stabilita;
- considerato opportuno, conseguentemente alla proroga, precisare l'esigibilità della spesa complessiva derivante dall'intervento;
- vista la legge provinciale sull'attività amministrativa 30 novembre 1992, n. 23, e successive integrazioni e modificazioni;
- vista la deliberazione n. 2675 di data 20 dicembre 2013 con la quale la Giunta Provinciale ha impartito le prime disposizioni per l'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- vista la determinazione dell'Unità di missione strategica semplificazione e digitalizzazione n. 3 di data 6 giugno 2019, con la quale sono stati fissati i termini massimi di conclusione dei procedimenti amministrativi e delle strutture competenti per l'istruttoria dei medesimi, ai sensi degli articoli 3, comma 2 bis, e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la quale stabilisce per l'aggiornamento del termine di avvio dei lavori il termine di 45 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della domanda;
- vista la deliberazione n. 91 di data 2 febbraio 2024, con la quale la Giunta provinciale, in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2024-2026, ed in particolare le disposizioni dell'art. 43, Sezione VIII, Parte Seconda, e dato atto che, nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria dei questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e l'allegato contabile n.
4/2;
- visto che l'intervento non è soggetto agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale Aiuti di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234;
D E T E R M I N A
1. di autorizzare la variante del progetto relativo all'intervento finanziato con determinazione del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 13530 di data 12 dicembre 2023,
così come meglio specificato nella nota prot. 938843 di data 12 dicembre 2024 pervenuta dal legale

rappresentante della Fondazione B. Kofler, Ente proprietario e gestore della scuola dell'infanzia di Cognola di Trento, mantenendo invariata la misura del contributo concesso quale limite massimo;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriore impegno di spesa rispetto a quello già assunto con il sopracitato provvedimento;

3. di concedere conseguentemente alla Fondazione B. Kofler la proroga al 12 dicembre 2025 del termine per l'inizio lavori dell'intervento per il quale è stato concesso il contributo con determinazione del Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia n. 13530 di data 12
dicembre 2023;
4. di dare atto che, in conseguenza della proroga del termine di avvio dei lavori al 12 dicembre 2025, si intende prorogato anche quello di rendicontazione della spesa in 24 mesi dal medesimo termine, nel rispetto quindi della cronologia temporale inizialmente stabilita;
5. di dare atto che l'esigbilità delle somme verrà definita in sede di riaccertamento ordinario dei residui passivi di cui al D.Lgs. 118/2011;
6. di dare atto che, in attuazione alle disposizioni previste dagli articoli 3, comma 2 bis, e 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, e della determinazione dell'Unità di missione strategica semplificazione e digitalizzazione n. 3 di data 6 giugno 2019, con la data del presente provvedimento termina il procedimento amministrativo concernente l'aggiornamento del termine di avvio dei lavori in questione e che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia;
7. di disporre, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 31 bis della legge provinciale 30
novembre 1992, n. 23, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia;
8. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione al destinatario tramite lettera;
9. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale,
avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Non sono presenti allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
IL DIRIGENTE
Livio Degasperi